



CITTA' DI MONDRAGONE

Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Caserta

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 4 del 30-07-2020

Oggetto: TARI 2020 - APPROVAZIONE TARIFFE PER ACCONTO SU VALORI 2019

L'anno duemilaventi il giorno 30 del mese di Luglio, alle ore 20:00 nella Sala delle adunanze "Mario L. Conte", a seguito di convocazione diramata dal Presidente del Consiglio, con nota prot. n. , si è riunito in seduta ordinaria, pubblica e di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale AVV. CLAUDIO PETRELLA .

Sono presenti all'appello n. 13 componenti, come segue:

N.	Cognome Nome	Pres.	Ass.	N.	Cognome Nome	Pres.	Ass.
1	PACIFICO VIRGILIO	X		10	VIOLA MARIA	X	
2	RIZZIERI ALESSANDRO	X		11	PAGLIARO TERESA	X	
3	MAROTTA GENNARINO	X		12	SCHIAPPA GIOVANNI	X	
4	SCIUADONE CONCETTA	X		13	CENNAMI ACHILLE		X
5	PACIFICO MARIA		X	14	MARQUEZ PASQUALE	X	
6	BUONODONO MARCELLO	X		15	BERTOLINO VALERIO		X
7	CORVINO VINCENZO COSTANTINO	X		16	PAGLIARO ALESSANDRO		X
8	PACIFICO ARMANDO MARCO	X		17	PAGLIARO ANTONIO	X	
9	PETRELLA CLAUDIO	X					

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DR.SSA ANTONIA ELIA, incaricato della redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

§ l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

§ l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

§ l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paghi*";

§ la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

§ l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

§ il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che l'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del DL 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto Fiscale) convertito dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, ha previsto l'inserimento del seguente comma 683 bis al comma 1 della legge n. 147/2013 "*In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 a all'articolo 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati*", scollegando i termini per l'approvazione delle tariffe TARI da quelli di approvazione del bilancio di previsione;

Richiamato, in particolare, l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Visto l'art. 107, comma 4 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia), il quale prevede che: "*Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, e' differito al 30 giugno 2020*" e, in sede di conversione (L. n. 27 del 24/04/2020), al 31 luglio 2020;

Visto il comma 5 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 5 prevede che: "*I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*"

”;

Vista la legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 15-ter “*A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.*”;

Vista la Determinazione del Responsabile Area III n. 331 del 24/02/2020 ad oggetto: “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti del Comune di Mondragone - per il periodo 2018-2021 – Annualità 2020 (Delibera n. 443 del 31.10.2019 dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente)”;

Viste le Deliberazioni n. 2 e 3 del 31/03/2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il “Piano Finanziario 2019, Aliquote e Tariffe IUC (IMU-TASI-TARI) per l’anno 2019”;

Ritenuto in proposito opportuno, nelle more dell’adeguamento delle procedure tecniche, informatiche ed organizzative necessarie per consentire ai diversi soggetti coinvolti nell’iter di approvazione del Piano Finanziario del Servizio Rifiuti e delle Tariffe TARI anno 2020 lo svolgimento degli adempimenti di specifica competenza, nonché il recepimento delle norme sulla trasparenza per l’adeguamento dei documenti di riscossione, stabilire i seguenti criteri per il pagamento della Tassa Rifiuti per l’anno 2020, in modo tale da conciliare, per quanto possibile, le diverse decorrenze di entrata in vigore delle novità normative sopra evidenziate con la necessità di garantire i flussi di cassa indispensabili per consentire il regolare pagamento del servizio;

Valutato che nelle more dell’approvazione del piano finanziario e della determinazione delle tariffe 2020, occorre al fine di evitare crisi di liquidità, prevedere l’incasso in acconto del tributo affinché si possa provvedere con regolarità al pagamento del servizio di igiene urbana svolto dal gestore;

Visti:

§ il DM 13 dicembre 2019, che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per approvare il Bilancio di Previsione 2020;

§ il DM 28 febbraio 2020, che ha differito al 30 aprile 2020 il termine per approvare il Bilancio di Previsione 2020;

§ il DL 17 marzo 2020, che ha differito al 31 maggio 2020 il termine per approvare il Bilancio di Previsione 2020 e, in sede di conversione (L. n. 27 del 24/04/2020), al 31 luglio 2020;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante “Testo Unico delle leggi

sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita 2014);

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

Visto il Regolamento IUC approvato con delibera di C.C. n. 6 del 19/05/2016 e s.m.i., nella sezione relativa alla Tari attualmente vigente;

Visto il parere dell'Organo di revisione, verbale n. 8 del 15 giugno 2020;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli espressi dal Responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, c. 1 e dell'art. 147 bis, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

con voti favorevoli unanimi dei n.12 consiglieri presenti e votanti alla discussione e votazione a seguito dell'allontanamento del consigliere Teresa Pagliaro alle ore 23,00 ca

DELIBERA

1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

2) per le motivazioni illustrate in premessa qui integralmente richiamate, di prendere atto che, nelle more dell'approvazione del PEF e delle Tariffe 2020 della TARI, occorre determinare il pagamento di un acconto da versare sulla base delle tariffe vigenti ai fini TARI 2019, oltre il T ributo Provinciale previsto per l'esercizio di funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al combinato disposto dell'art. 19 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dell'art. 2 comma 44, del Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

3) di stabilire la trasmissione degli avvisi di pagamento della TARI sia effettuata in due distinte fasi:

1. **la prima** comprendente le TRE rate, relative all'ACCONTO, sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari TARI approvate per l'anno 2019 prevedendo un ammontare del 100% della TARI 2019;

2. **la seconda**, comprendente la eventuale rata a conguaglio della TARI dovuta sulla base delle disposizioni regolamentari e delle tariffe approvate per l'anno 2020, calcolata secondo il nuovo MTR approvato da ARERA con la citata deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 e tenendo conto dei contenuti minimi obbligatori dei documenti di riscossione stabiliti da ARERA con deliberazione n. 444 del 31 ottobre 2019, con le eventuali riduzioni da considerare per il covid-19;

4) di provvedere alla emissione degli avvisi di pagamento dell'ACCONTO della TARI 2020 per l'ammontare del 100% della TARI 2019, nel rispetto dell'art. 47 del regolamento in 3 rate aventi cadenza mensile secondo le seguenti scadenze:

1 rata scadenza 30 settembre

2020

2 rata scadenza 31 ottobre 2020

3 rata scadenza 30 novembre 2020

Unica rata scadenza 30 settembre 2020

5) di stabilire che a seguito delle disposizioni regolamentari e delle tariffe approvate per l'anno 2020, calcolate secondo il nuovo MTR approvato da ARERA con la citata deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 e tenendo conto dei contenuti minimi obbligatori dei documenti di riscossione stabiliti da ARERA con deliberazione n. 444 del 31 ottobre 2019 si provvederà eventualmente ad inviare la rata a conguaglio per l'intero anno entro:

rata a conguaglio 28 febbraio 2021

6) di dare atto che per le utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l'attività a causa dei provvedimenti governativi connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (aziende, negozi, bar, ristoranti, parrucchieri) è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata in proporzione ai giorni di chiusura, garantendo comunque la copertura al 100% del costo del servizio con rimodulazione delle spese del bilancio o utilizzo di risorse provenienti dallo Stato in forma di contributi per minori entrate, al momento del conguaglio da effettuare a fine anno;

7) di dichiarare con separata ed unanime il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, al fine di consentire una tempestiva emissione degli avvisi di pagamento delle rate dell'acconto TARI anno 2020.

Oggetto: TARI 2020 - APPROVAZIONE TARIFFE PER ACCONTO SU VALORI 2019
Il presente verbale viene così sottoscritto

IL Presidente
AVV. CLAUDIO PETRELLA

IL Segretario Generale
DR.SSA ANTONIA ELIA
